

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed, in particolare, il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il proprio decreto in data 2 marzo 2009, emanato ai sensi del decreto legislativo n. 206/2007, art. 16, comma 5, con il quale è stata applicata al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 dello stesso decreto legislativo;

Visto l'esito di detta misura compensativa effettuata in data 8 e 15 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 206/2007, a seguito della quale il sig. Albad G.G. Rafik è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico-chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «диплом спеціаліста ді N. 006277», conseguito in data 17 giugno 2003, presso l'Accademia statale medica di Dnipropetrovsk (Ucraina), dal sig. Albad G.G. Rafik, nato a Beit Jalla (Palestina) il 12 dicembre 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

2. Il dott. Albad G.G. Rafik è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale, in base al titolo riconosciuto con il presente decreto, è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A01249

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 novembre 2009.

Sistema di etichettatura volontaria per le carni di pollame.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1906/90 del 26 giugno 1990 relativo a norme di commercializzazione per le carni di pollame e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CEE) della Commissione n. 1538/91 del 5 giugno 1991 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'applicazione del predetto regolamento (CEE) del Consiglio n. 1906/90;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 2004 recante modalità per l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) che contempla tra l'altro le norme di commercializzazione per i prodotti dei settori delle uova e delle carni di pollame, e che ha abrogato il precedente regolamento (CEE) n. 1906/90;

Visto il regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione del 16 giugno 2008 recante modalità di applicazione del predetto regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le norme di commercializzazione delle carni di pollame, che ha abrogato il precedente regolamento (CEE) n. 1538/91;

Considerato che il menzionato decreto ministeriale del 29 luglio 2004 contiene riferimenti ai citati regolamenti (CEE) n. 1906/90 e n. 1538/91 non più in vigore;

Considerato peraltro che il contenuto sostanziale del nuovo vigente regolamento (CE) n. 543/2008 non risulta difforme dai precedenti testi e che pertanto il già indicato decreto ministeriale può rimanere in vigore, necessitando solo della variazione formale del riferimento giuridico comunitario;

Decreta:

Le disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 29 luglio 2004, che richiamano i regolamenti (CEE) n. 1906/90 e n. 1538/91, devono intendersi riferite, rispettivamente ai regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, sulla base della tavola di concordanza contenuta nell'allegato XIII dello stesso regolamento (CE) n. 543/2008.

Roma, 27 novembre 2009

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2009

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 249

10A01243

